

INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

Art. 27 ter del D.Lgs n. 286/98. "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica"

CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA

Il nullaosta al lavoro per lo svolgimento in Italia dell'attività di ricerca scientifica (sotto forma di **borsa di addestramento alla ricerca, lavoro subordinato o lavoro autonomo**) da parte di un cittadino extracomunitario può essere richiesto **solo da un Ente/Istituto di ricerca o Università accreditato al MIUR.**

§ Vai all'elenco degli enti accreditati
(<https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/autorizzati.html>)

Con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11.4.2008 è stato precisato che per essere iscritti nell'elenco gli Istituti di ricerca devono fornire le seguenti garanzie:

- a) svolgere attività di ricerca intesa la stessa come lavoro creativo svolto su base sistematica;
- b) mettere a disposizione per ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, nonché fondi per garantire la copertura delle spese sanitarie per lui ed, eventualmente, i suoi familiari;
- c) farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

L'iscrizione nell'elenco ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile.

PER CHI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL NULLA OSTA:

Il nulla osta per ricerca scientifica può essere richiesto per:

- gli stranieri extracomunitari residenti all'estero in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato;
- gli stranieri extracomunitari che si trovano già sul territorio nazionale ad altro titolo, (esclusi i casi di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi di protezione temporanea); in tal caso non è necessario un nuovo visto di ingresso.

Sono invece esclusi, in quanto si tratta di ingresso per studio, coloro che entrano in Italia per conseguire diploma di scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento indipendentemente dall'eventuale svolgimento di attività di ricerca.

I cittadini extracomunitari, già ammessi come ricercatori da altri stati dell'Unione Europea possono, senza dover richiedere il visto d'ingresso, fare ingresso e soggiornare in Italia per un periodo **massimo di tre mesi** al fine di proseguire le loro ricerche.

COSA FARE PER OTTENERE IL NULLA OSTA:

Le università e gli enti di ricerca prima di richiedere il nulla osta per ricerca scientifica devono stipulare con il ricercatore extracomunitario una **convenzione di accoglienza** secondo il modello predisposto dal MIUR.

La convenzione, tra l'altro, stabilisce:

- il rapporto giuridico tra le parti;
- le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale;
- la copertura delle spese di viaggio;
- la stipula di una assicurazione sanitaria per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN.

In caso di diniego del nullaosta, la convenzione decade automaticamente.

Le Università o gli Enti di ricerca accreditati al MIUR trasmettono la domanda di nulla osta telematicamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso il portale del Ministero dell'Interno

§ Vai al portale del Ministero dell'Interno

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Le Università o gli Enti di ricerca possono richiedere, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 3528 del 20/07/2009, direttamente alla Prefettura competente per territorio, un accreditamento al portale del Ministero dell'Interno che consentirà loro l'invio di un numero superiore a 5 di istanze di nulla osta telematiche.

Una volta accreditati sul sito del ministero dell'Interno, per l'inoltro di istanze di nulla osta per ricerca scientifica va compilato il **modello FR**.

Nel caso di ricercatori di altri stati dell'Unione Europea che al fine di proseguire le loro ricerche necessitano di fare ingresso e soggiornare in Italia per un periodo **massimo di tre mesi**, non è richiesto il visto d'ingresso. In tal caso sarà solo necessario compilare telematicamente il **modello FC** allegando la convenzione stipulata nell'altro Stato ed una dichiarazione dell'Istituto presso cui si svolgerà l'attività in Italia.

Qualora il ricercatore intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi sarà invece, necessario che l'Università o ente di ricerca stipuli una nuova convenzione di accoglienza e richiedere il nulla osta per ricerca scientifica (modello FR).

Se l'istanza di nulla osta viene accolta dallo Sportello Unico i legali rappresentanti delle università o degli Enti di ricerca sono chiamati al ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta (tale ritiro può avvenire anche da parte di un delegato munito di apposita delega).

PER QUANTO TEMPO SI PUO' RICHIEDERE IL NULLA OSTA:

Il nulla osta può essere richiesto a tempo indeterminato o determinato, secondo quanto indicato nella convenzione di accoglienza stipulata con il ricercatore. Se viene richiesto a tempo determinato al massimo il nulla osta sarà concesso per 2 anni.

COSA FARE DOPO AVER OTTENUTO IL NULLA OSTA:

Contestualmente alla consegna della comunicazione attestante l'avvenuto rilascio del nulla osta al datore di lavoro, lo Sportello Unico trasmette in via telematica il nulla osta alla rappresentanza diplomatica consolare all'estero, dove il ricercatore si dovrà recare per il rilascio del visto di ingresso per l'Italia.

Una volta arrivato in Italia, **entro otto giorni dall'ingresso**, il ricercatore si deve recare presso lo Sportello unico per la sottoscrizione della modulistica necessaria a richiedere il permesso di soggiorno.

Con la documentazione rilasciata dallo Sportello Unico il ricercatore si reca successivamente all'**ufficio postale** per inviare alla Questura la richiesta del permesso di soggiorno.

Con la **ricevuta di spedizione**, il ricercatore può iniziare a prestare la propria attività lavorativa.

DI CHE DURATA SARÀ IL PERMESSO DI SOGGIORNO

La norma prevede che il permesso di soggiorno per ricerca scientifica sia rilasciato per la durata del programma di ricerca. Tale permesso di soggiorno può essere rinnovato secondo le modalità previste per i rinnovi dalla Questura, senza bisogno di prorogare il nulla osta già rilasciato, previo rinnovo della convenzione di accoglienza.

CHE TIPO DI ATTIVITÀ CONSENTE DI SVOLGERE:

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca così come indicato nel nulla osta rilasciato (in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca).

Il titolare di tale permesso potrà inoltre, a parità di condizioni con il cittadino italiano, svolgere attività di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Istituto.

CASI PARTICOLARI:

Attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie.

In questo caso il rilascio del visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9245 del 20/12/2011.)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 i cui estremi sono stati indicati nella domanda telematica;
- n. 1 marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio della comunicazione relativa al nulla osta emesso dallo Sportello Unico;
- copia della prima pagina del passaporto lavoratore;

- copia del documento del datore di lavoro/legale rappresentante ed eventuale delega per il ritiro della comunicazione di rilascio del nulla osta;
- copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata;
- Statuto dell'Ente di ricerca;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 27-ter del D.Lgs 286/98 "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica"

Circolare n. 3163 del 25/06/2009 del Ministero dell'Interno "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D.Lgs. n. 286/98"

Circolare n. 4916 del 28/97/2010 del Ministero dell'Interno "Art. 27 ter del D.Lgs n. 286/98. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica – Chiarimenti su corretta interpretazione della norma"

Circolare n. 3528 del 20/07/2009 del Ministero dell'Interno "Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D.Lgs. n. 286/98"

Circolare n. 9245 del 20/12/2011 del Ministero dell'Interno "Decreto interministeriale in materia di visti di ingresso 11 maggio 2011 n 850"